

# BILANCIO 2020: ALCUNE CONSIDERAZIONI

Alain Devalle, Ph.D.

Professore Ordinario in Economia Aziendale – UniTO


Dottore Commercialista e Revisore Legale – ODCEC Torino



Studio@alaindevalle.it

CON IL CONTRIBUTO  
DELLA CAMERA  
DI COMMERCIO



# BILANCIO 2020

 **RICAVI**  **I SEMESTRE CONSUNTIVO - II SEMESTRE**  
???????????

 **COSTI**  **RIDUZIONE COSTI MONETARI (Es. CIGS, ecc.) E VALUTAZIONI EVENTUALI POLITICHE DI BILANCIO «LEGITTIME» (Es. RIDUZIONE AMMORTAMENTI, RIVALUTAZIONI, ecc.)**

---

**Utile/Perdita d'esercizio**

**NON RISOLVONO  
PROBLEMI FINANZIARI, E  
POTREBBERO IMPLICARE  
RESPONSABILITÀ**

  
In ogni caso, verifica sostenibilità finanziaria

 **Flussi di cassa prossimi 6/12 mesi**


# BUDGET DI TESORERIA E IL DSCR

	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Totale (marzo-agosto)
Saldo Cassa e Banca Iniziale	40.000	40.000	13.000	12.000	25.000	27.300	
Incassi da clienti	50.000	20.000	60.000	45.000	50.000	55.000	
Altri incassi	3.000	-	-	6.000	-	-	
<b>Totale Entrate attività operativa (A)</b>	<b>53.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>289.000</b>
Pagamenti fornitori per acquisti	35.000	35.000	35.000	24.000	24.000	26.000	
Pagamenti fornitori per servizi	8.000	2.000	-	4.000	2.000	5.300	
Pagamenti spese del personale	-	-	-	-	-	-	
Altri pagamenti	-	-	11.000	-	5.000	-	
<b>Totale Uscite attività operativa</b>	<b>43.000</b>	<b>37.000</b>	<b>46.000</b>	<b>28.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.300</b>	<b>216.300</b>
<b>Flusso attività operativa</b>	<b>10.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>23.000</b>	<b>19.000</b>	<b>23.700</b>	<b>72.700</b>
Investimenti	-	-	5.000	-	6.700	-	11.700
Pagamento quota capitale	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	54.000
Pagamento interessi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
<b>Totale Uscite (B)</b>	<b>53.000</b>	<b>47.000</b>	<b>61.000</b>	<b>38.000</b>	<b>47.700</b>	<b>41.300</b>	<b>288.000</b>
<b>Flusso Finanziario (A)-(B)</b>	<b>-</b>	<b>-27.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.300</b>	<b>13.700</b>	
Saldo Banche	40.000	13.000	12.000	25.000	27.300	41.000	

Il DSCR calcolato come il rapporto tra flussi totali in entrata al netto dei flussi in uscita è pari a 1,0185 (Flusso di attività operativa pari a 72.700,00 euro – oneri finanziari pari a 6.000,00 euro – investimenti pari a 11.700,00 euro, diviso pagamento mutuo passivo pari a 54.000,00 euro), pertanto non vi sono problemi di liquidità. Se si considerano le giacenze di cassa, come indicato dal CNDCEC, il DSCR è ancora più positivo.

# SI TRATTA DI UN FINANZIAMENTO...

- ✓ Attenzione alla capacità di rimborso del debito sia da un punto di vista finanziario che economico.



Fonte: Devalle A., Pisoni P., *Analisi finanziaria*, Giuffrè, 2016 e 2014.

# «ALCUNI SUPPORTI»

- Bonus Aggregazioni – Decreto Crescita 2019
- Deroga continuità aziendale – Decreto Liquidità 2020
- Deroga perdita di capitale – Decreto Liquidità 2020
- Credito d'imposta ricapitalizzazioni – Decreto Rilancio 2020

# RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI

## **CODICE CIVILE**

- ✓ Art. 2423-*bis* - Principi di redazione del bilanci.  
Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella **prospettiva della continuazione dell'attività**, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.
- ✓ Art. 2428 - Relazione sulla gestione.  
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una **descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta**.

# IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

## ORIZZONTE TEMPORALE



La direzione aziendale deve valutare la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito **per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio** (OIC 11, § 22).

# IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

## INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA



Qualora siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella Nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative (OIC 11, § 22):

- ✓ ai fattori di rischio;
- ✓ le assunzioni effettuate;
- ✓ le incertezze identificate;
- ✓ i **piani aziendali futuri** per far fronte a tali rischi ed incertezze;
- ✓ le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.



# IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

**Scenari in PRESENZA di continuità aziendale**



- ✓ **non ci sono incertezze** (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione o nel settore medicale), si cita l'esistenza del Covid-19 nell'informativa sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta;
- ✓ **ci sono incertezze** (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica nell'informativa quali sono tali incertezze e le misure che l'impresa sta adottando (per esempio, CIG, moratorie, etc.);

# IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

Scenari in **ASSENZA** di continuità aziendale



- ✓ se **LEGATA** agli effetti dell'emergenza del **Covid-19**, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
- ✓ se **NON LEGATA** agli effetti dell'emergenza del **Covid-19**, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell'utilizzo dei principi "deformati", e *in base alle indicazioni contenute nell'OIC 11.*

# IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

## **VALUTAZIONE DELLE VOCI IN ASSENZA DI RAGIONEVOLI ALTERNATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**



Qualora la direzione aziendale concluda che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività (in assenza dell'accertamento di una causa di scioglimento), la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Si deve però tenere conto, nell'applicazione dei principi, del limitato orizzonte temporale residuo.

La Nota integrativa deve descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società (§ 23).

# IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

## **ESEMPI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI (§ 23)**

- a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 e dell'OIC 24, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione;
- c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31;
- d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

# RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI

- ✓ ISA Italia 570 “Continuità aziendale”;
- ✓ OIC 11;
- ✓ Comunicazione CONSOB 6.2.2009 n. DEM/9012559 “*Procedure di revisione e relazione di revisione in presenza di problematiche connesse alla continuità aziendale*”;
- ✓ documento Banca d’Italia/CONSOB/ISVAP 6.2.2009 n. 2. Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime.

# IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

## ORIZZONTE TEMPORALE



La direzione aziendale deve valutare la capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito **per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio** (OIC 11, § 22).

# IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

## INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA



Qualora siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella Nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative (OIC 11, § 22):

- ✓ ai fattori di rischio;
- ✓ le assunzioni effettuate;
- ✓ le incertezze identificate;
- ✓ i **piani aziendali futuri** per far fronte a tali rischi ed incertezze;
- ✓ le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

# IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

## **VALUTAZIONE DELLE VOCI IN ASSENZA DI RAGIONEVOLI ALTERNATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ**



Qualora la direzione aziendale concluda che non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività (in assenza dell'accertamento di una causa di scioglimento), la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Si deve però tenere conto, nell'applicazione dei principi, del limitato orizzonte temporale residuo.

La Nota integrativa deve descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società (§ 23).



# IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

## **ESEMPI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI (§ 23)**

- a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 e dell'OIC 24, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione;
- c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31;
- d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

# CONTINUITÀ E BILANCIO

## Andamento dell'impresa negli esercizi precedenti

- ✓ Redditività elevata.
- ✓ Facile accesso alle risorse finanziarie.



La valutazione della corretta applicazione del presupposto di continuità non richiede analisi dettagliate.

- ✓ Risultati economici negativi.
- ✓ Difficoltà di accesso alle risorse finanziarie.



L'amministratore deve verificare se sussistono i presupposti per l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale.

# SINTOMI/SEGNALI DELLA MANCANZA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

ISA 570

## Indicatori finanziari

- ✓ Capitale circolante netto negativo.
- ✓ Prestiti prossimi a scadenza senza che vi sia la prospettiva di rinnovo o rimborso.
- ✓ Principali indici economici-finanziari negativi.
- ✓ Consistenti perdite operative.
- ✓ *Cash flow* negativi.
- ✓ Cambiamento delle condizioni di pagamento da parte dei fornitori: dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”.
- ✓ .....

# SINTOMI/SEGNALI DELLA MANCANZA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

ISA 570

## **Indicatori gestionali ed altri indicatori**

- ✓ Perdita di amministratori o dirigenti chiave che l'impresa non riesce a sostituire.
- ✓ Perdita di mercati fondamentali.
- ✓ Contenziosi legali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non sarebbe in grado di rispettare.
- ✓ Modifiche legislative che determineranno effetti sfavorevoli all'impresa.
- ✓ **Emergenza COVID-19**

# SINTOMI/SEGNALI DELLA MANCANZA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

ISA 570

## **Indicatori gestionali ed altri indicatori**

- ✓ Perdita di amministratori o dirigenti chiave che l'impresa non riesce a sostituire.
- ✓ Perdita di mercati fondamentali.
- ✓ Contenziosi legali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non sarebbe in grado di rispettare.
- ✓ Modifiche legislative che determineranno effetti sfavorevoli all'impresa.
- ✓ **Emergenza COVID-19**

# BUDGET DI TESORERIA E IL DSCR

	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Totale (marzo-agosto)
<b>Saldo Cassa e Banca Iniziale</b>	40.000	40.000	13.000	12.000	25.000	27.300	
Incassi da clienti	50.000	20.000	60.000	45.000	50.000	55.000	
Altri incassi	3.000	-	-	6.000	-	-	
<b>Totale Entrate attività operativa (A)</b>	<b>53.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>289.000</b>
Pagamenti fornitori per acquisti	35.000	35.000	35.000	24.000	24.000	26.000	
Pagamenti fornitori per servizi	8.000	2.000	-	4.000	2.000	5.300	
Pagamenti spese del personale	-	-	-	-	-	-	
Altri pagamenti	-	-	11.000	-	5.000	-	
<b>Totale Uscite attività operativa</b>	<b>43.000</b>	<b>37.000</b>	<b>46.000</b>	<b>28.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.300</b>	<b>216.300</b>
<b>Flusso attività operativa</b>	<b>10.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>23.000</b>	<b>19.000</b>	<b>23.700</b>	<b>72.700</b>
Investimenti	-	-	5.000	-	6.700	-	11.700
Pagamento quota capitale	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	54.000
Pagamento interessi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
<b>Totale Uscite (B)</b>	<b>53.000</b>	<b>47.000</b>	<b>61.000</b>	<b>38.000</b>	<b>47.700</b>	<b>41.300</b>	<b>288.000</b>
<b>Flusso Finanziario (A)-(B)</b>	<b>-</b>	<b>-27.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>13.000</b>	<b>2.300</b>	<b>13.700</b>	
<b>Saldo Banche</b>	<b>40.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.000</b>	<b>25.000</b>	<b>27.300</b>	<b>41.000</b>	

Il DSCR calcolato come il rapporto tra flussi totali in entrata al netto dei flussi in uscita è pari a 1,0185 (Flusso di attività operativa pari a 72.700,00 euro – oneri finanziari pari a 6.000,00 euro – investimenti pari a 11.700,00 euro, diviso pagamento mutuo passivo pari a 54.000,00 euro), pertanto non vi sono problemi di liquidità. Se si considerano le giacenze di cassa, come indicato dal CNDCEC, il DSCR è ancora più positivo.

# D.L. LIQUIDITÀ

## ART. 7

### *(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)*

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.



**Norma con problematiche di  
applicazione**

# Interpretativo n. 6 OIC

I bilanci ai quali poter applicare la deroga, alle condizioni stabilite nelle modalità applicative sono, seguendo un ordine cronologico, i seguenti:

- bilanci chiusi e non approvati in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
- bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).



# Interpretativo n. 6 OIC

La disposizione normativa, come detto, **non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa** e nella Relazione sulla gestione. Il bilancio deve assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi. Si rende quindi necessario, al di là delle deroghe definite nelle modalità applicative (par. 10 e 11 dell'interpretativo) fornire in nota integrativa non solo informativa circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga della norma, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo futuro.

# D.L. LIQUIDITÀ

- ✓ **Perdita del capitale**
- ✓ Riduzione del capitale: dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

# CALL TO ACTION

- ✓ Chiusura dati I semestre (ASAP)
- ✓ Definizione previsionale bilancio 2020 e stima risultato d'esercizio 2020
- ✓ Determinazione flussi finanziari prossimi 6/12 mesi
- ✓ Verifica continuità aziendale